



Comune di Sondrio

POLIZIA LOCALE

Registro Ordinanze N. 250

Sondrio, li 07/10/2024

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN P.LE FOIANINI PER LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA E MOBILITÀ SOSTENIBILE IN RELAZIONE AL COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE CON MARCIAPIEDI SUL VIALE DELLO STADIO E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA AI CAMPI SPORTIVI IN LOCALITÀ CASTELLINA

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

VISTA la comunicazione pervenuta al Protocollo nr. 36490 del 07.10.024 con la quale viene chiesta l'interdizione della circolazione in via definitiva su tutta l'area di P.le Foianini per la prosecuzione dei lavori relativi al progetto denominato "Intervento di rigenerazione urbana e mobilità sostenibile per il completamento della pista ciclabile con marciapiedi sul viale dello Stadio e sistemazione area esterna ai campi sportivi in località Castellina";

PRESO ATTO che al termine dei lavori di cui sopra l'area di P.le Foianini rimarrà comunque interdetta alla circolazione veicolare, per cui il divieto sarà da considerarsi definitivo;

PRESO ATTO che la misura si rende in ogni caso indispensabile nella fase attuale per garantire la sicurezza dei lavori in parola;

CONSIDERATO pertanto che quanto sopra esposto implica l'adozione di un provvedimento specifico di temporanea istituzione di limitazione della circolazione sul tratto di strada in argomento;

VISTI ed applicati gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30.4.1992 n° 285;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

da giovedì 10 ottobre 2024 è istituito il **divieto di circolazione** su P.le Foianini per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli dell'impresa esecutrice e del personale interessato fino al completamento delle opere previste. Il divieto assumerà in ogni caso carattere di permanenza al termine dei lavori, in ossequio alle specifiche progettuali, e la nuova disciplina viabilistica verrà determinata con ulteriore provvedimento.

La limitazione sarà resa nota al pubblico a cura dell'impresa esecutrice dei lavori mediante l'installazione della segnaletica prevista dagli artt. 6, 7 e 21 di cui al D.Lgs 30.4.1992 n° 285.

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra comporterà la sospensione della presente Ordinanza e dei lavori di cui trattasi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Tar della Lombardia ovvero, in alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

È fatto obbligo a chiunque spetti di fare osservare il presente provvedimento.

Il Comandante Della Polizia Locale
Comm. Capo Mauro Dott. Bradanini
(firmato digitalmente)

